

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2957

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 30 giugno 1988 (Stampati nn. 730-731-924-939)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**SALVATO, MANIERI, BONO PARRINO, TEDESCO TATÒ, ALBERICI, BO-
CHICCHIO SCHELOTTO, TOSSI BRUTTI, ZUFFA, ONGARO BASAGLIA,
MORO (730); SALVATO, MANIERI, BONO PARRINO, ONGARO BASAGLIA
(731); MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, BUTINI, RUFFINO, FONTANA ELIO,
BAUSI, BEORCHIA, COLOMBO, CORTESE, GIACOVAZZO, GUZZETTI, IANNI,
PATRIARCA, ZANGARA, CHIMENTI, PERINA, LIPARI, COCO, DE GIUSEPPE,
GALLO, PINTO, VENTURI, VITALONE, SARTORI, GRASSI BERTAZZI (924);
FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA,
MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI (939)**

Norme contro la violenza sessuale

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 5 luglio 1988*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale è inserita la seguente:

« Sezione II-bis. — Dei delitti contro la libertà sessuale ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-bis. - (*Violenza sessuale*).
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da due a otto anni.

Alla stessa pena soggiace chi determina taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-ter. - (*Aggravanti specifiche*).
La pena è della reclusione da tre a dieci anni quando ricorre una delle seguenti circostanze:

1) il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

3) il fatto è commesso da persona travisata;

4) il fatto è commesso su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-quater. - (*Atti sessuali nei confronti dei minori*). — Soggiace alla pena stabilita nell'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni quattordici ovvero con una persona minore di anni

sedici di cui sia l'ascendente, il tutore o che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se il minore non ha compiuto i dieci anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il minore ha compiuto i tredici anni, il fatto non è punibile quando è commesso da persona con la quale intercorre una differenza di età non superiore a quattro anni ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 609-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*quinquies*. - (*Atti sessuali con persona arrestata o detenuta, o affidata in esecuzione di provvedimento dell'autorità*). - Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*bis*, commette atti sessuali con persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle suddette persone ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*sexies*. - (*Violenza sessuale di gruppo*). — Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione da parte di più persone riunite, anche ad opera di una

soltanto di esse, di atti di violenza di cui all'articolo 609-*bis*.

Si applicano le aggravanti di cui all'articolo 609-*ter* ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*septies*. - (*Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale*). — Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*sexies* è punito con la reclusione da due a otto anni.

La pena è aumentata:

1) se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339;

2) se il fatto è commesso in danno di un minore.

La pena è diminuita se il colpevole, prima della condanna, senza avere commesso alcun atto sessuale in danno della persona sequestrata, la restituisce spontaneamente in libertà ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*octies*. - (*Atti sessuali commessi in presenza di minori di anni quattordici*). — Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, facendola intenzionalmente assistere, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Si applica la pena da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza o minaccia ».

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*novies*. - (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — La condanna per al-

cuno dei delitti previsti in questa sezione comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del delitto;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione del nome della parte offesa ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 609-*novies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*decies*. - (*Partecipazione al processo di associazioni*). - Le associazioni costituite con atto pubblico da almeno due anni, che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti contro la libertà sessuale, possono intervenire nel processo per presentare memorie, indicare elementi di prova, chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento. Inoltre, nella istruzione, esse possono assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile; nel dibattimento hanno la facoltà di partecipare all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa e dei testimoni, all'esame dei periti e dei consulenti tecnici, e di concludere in ordine alla responsabilità.

L'intervento e le suddette attività sono esercitati a mezzo di un difensore a cui sono dati gli stessi avvisi spettanti al difensore di parte civile. L'intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il consenso non può essere dato a più di una associazione e può essere revocato in ogni momento.

L'intervento suddetto avviene nei termini e con la forma prevista dal codice

di procedura penale per la costituzione di parte civile. Il consenso e l'eventuale revoca da parte della persona offesa sono manifestati al magistrato competente per il procedimento ».

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 609-*decies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*undecies*. - (*Comunicazione al tribunale per i minorenni*). - Quando si procede per alcuno dei reati previsti in questa sezione, commessi in danno di minori, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni ».

ART. 12.

1. Dopo l'articolo 609-*undecies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*duodecies*. — (*Procedibilità a querela di parte*). - Per il delitto previsto dall'articolo 609-*bis* si procede a querela della persona offesa quando tra questa e la persona alla quale il fatto è ascrivibile intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La querela proposta è irrevocabile ».

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 660-*bis*. - (*Molestia alla libertà sessuale*). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, reca molestia per motivi di natura sessuale è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire un milione ».

ART. 14.

1. All'articolo 423 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

« Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Sulla richiesta il giudice decide sentite le altre parti.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa.

Gli interrogatori e gli esami devono in ogni caso essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona ».

ART. 15.

1. Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 502-bis. - (*Giudizio per delitti contro la libertà sessuale*). — Sempre che non siano necessarie speciali indagini, si procede con rito direttissimo per i reati previsti dalla sezione II-bis del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi ».

ART. 16.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

ART. 17.

1. L'ultimo comma dell'articolo 573 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 609-septies ».

ART. 18.

1. L'ultimo comma dell'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 609-*septies* ».

ART. 19.

1. Il n. 5) del primo comma dell'articolo 576 del codice penale è sostituito dal seguente:

« 5) nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*sexies* e 609-*septies* ».